

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

1.1 E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione di

"Confartigianato Impresa e Famiglia s.r.l."

ART. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

2.3 La società è insindacabilmente apartitica: l'esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi.

ART. 3

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di formazione, informazione e sviluppo dei rapporti all'interno della famiglia anche con consulenza specifica. Potranno essere individuati e praticati percorsi formativi specializzati (ad esempio spazio giovani , spazio insegnanti) atti a diffondere la cultura della famiglia e l'educazione sia nella famiglia che nei rapporti sociali;

- la formazione e diffusione della cultura della famiglia, l'educazione in tutti i suoi aspetti (apprendimento, metodo di studio, approfondimenti didattici, life long learning, autostima, orientamento scolastico e professionale), la formazione a tutti i livelli ad un target di utenza diversificato (studenti, insegnanti, genitori, adulti, operatori e tecnici, consulenti).

Per il perseguimento di tale oggetto la società svolgerà attività formative, informative, di sportello, di e-learning e di altro tipo con particolare attenzione a:

- a. gestione e sviluppo del marchio Impresa Famiglia;
- b. sviluppare percorsi formativi per studenti e adulti tesi al miglioramento delle proprie abilità cognitive, di apprendimento, di analisi e legate particolarmente alla sfera psicologica;
- c. sviluppare percorsi formativi destinati all'orientamento scolastico e professionale, nel tentativo di allineare i diversi piani di studio delle scuole superiori alle esigenze del mondo imprenditoriale e alle reali attitudini di ciascuno stu-

dente;

d. sviluppare l'utilizzo delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing list, forum, pubblicazioni;

e. preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo; pubblicare opuscoli, libri, manuali, articoli di stimolo e di diffusione di questi temi;

f. gestire e organizzare esperti e tecnici del settore educativo con l'intento di creare aree di studio, analisi, riflessione intorno a temi socio-culturali di attualità;

g. organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

h. il compimento e la diffusione di indagini e rilevazioni su fenomeni socio economici che interessano la formazione della famiglia;

i. la prestazione di servizi attinenti la formazione della persona nell'ambito familiare; lo studio e la prima sperimentazione di progetti sociali;

l. la predisposizione e la divulgazione di know-how formativi;

m. iniziative ed attività di diffusione e applicazione nei settori sociali e della comunicazione, comprese anche campagne

pubblicitarie e partecipazioni a mostre nazionali ed estere;

n. la realizzazione di attività culturali, di studio e ricreative legate all'ambito socio familiare;

o. la fornitura di servizi inerenti allo sviluppo della famiglia, e dei suoi componenti.

3.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

5.1 Il capitale è fissato in EURO 10.000 (diecimila).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante

nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (di seguito indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento dovrà essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima ed il termine di cui sopra per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese della deci-

sione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - Codice Civile per il caso di sottoscrizioni parziali.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter Codice Civile; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 20.

5.5 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La delibera di aumento deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di indicazioni l'aumento deve essere effettuato mediante

conferimento in denaro.

5.6 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito la quota proporzionale di partecipazione rimane immutata.

5.8 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile.

ART. 6

6.1 La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, ovvero stipulare con i soci stessi, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determina-

zione risultante da atto scritto, e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a' sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

6.2 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 Codice Civile.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7

7.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.3 Nel caso di comproprietà di una partecipazione e nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2468 comma 5 del Codice Civile.

ART. 8

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci,

spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 8.3.

8.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.

8.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicherà a mezzo raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione

offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della sede della società su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che

viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione;- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta invece per il caso di costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno);

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art.

5.4;

- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di

cui al precedente art. 5.4, sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

8.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purché venga dimostrata, nel caso di reintestazione, la continuità del mandato in capo al medesimo fiduciante dalla data della prima intestazione alla fiduciaria fino alla reintestazione.

8.5 Nei casi di cui all'art. 2466 Codice Civile le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

ART. 9

9.1 In caso di morte di uno dei soci gli altri, entro i novanta giorni successivi al decesso, debbono decidere se:

- liquidare la quota agli eredi;
- continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, secondo quanto dagli stessi convenuto a titolo di divisione ereditaria);
- sciogliere la società.

9.2 In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rim-

borso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 20.3; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto entro centotanta giorni dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Per le modalità della liquidazione, si applica la disposizione di cui al successivo art. 20.3.

9.3 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto potranno essere assunte ai sensi del successivo art. 10, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto; la decisione di sciogliere la società dovrà invece essere adottata mediante delibera assembleare a sensi del successivo art. 11 senza tener conto, ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, della partecipazione del socio defunto.

9.4 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 10

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-

tano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479 comma 2 del Codice Civile e quelle ad essi demandate da altre specifiche disposizioni di legge o dal presente statuto.

10.3 Ogni socio iscritto nel libro soci ha diritto di voto, fermo restando che non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

10.4 Nei casi previsti dai numeri 4) et 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

10.5 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al precedente punto 10.4, possono essere adottate, su iniziativa di uno o più soci o su iniziativa di uno o più amministratori, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso

per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

10.6 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, con indicazione della data in cui ciascuna sottoscrizione è stata apposta.

La decisione si intende assunta al momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

10.7 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatta apposita documentazione scritta dalla quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società la risposta mediante apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La decisione si intende assunta nel momento in cui sono perve-

nute alla società le risposte di tutti i soci ovvero alla scadenza del termine sopra fissato per la risposta, semprechè sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

10.8 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10.9 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

10.10 La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel *Libro delle decisioni dei soci*. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

10.11. Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 10.10 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 10.6 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni dei so-

ci.

10.12 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

ART. 11

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

11.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-

tori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'Amministratore più anziano di età, in caso di più amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti. In caso di loro assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può nominare un segretario, anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, decretare l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che

sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

11.5 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale al-

la sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società e potrà essere conferita anche a non soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

11.6 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (con la precisazione che nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368 comma terzo del Codice Civile.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei titolari del diritto di voto presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

11.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Ai sensi di legge, il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 12

12.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori, che possono operare, a seconda di quanto previsto nell'atto di nomina, con poteri disgiunti e/o congiunti.

12.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile.

12.3 L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo ammi-

nistrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 12.1 sub b), se, per qualsiasi causa, nel corso dell'esercizio viene meno anche uno solo dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 12.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina dei nuovi amministratori. Nel frattempo gli Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.4 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in

occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

12.5 All'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, è affidata la gestione della società: a tal fine lo stesso potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta, ed avrà, quindi, facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

In particolare, è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità

illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2361 del Codice Civile.

12.6 L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori, institori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.13

13.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 12.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

13.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza

dei voti dei presenti e dei votanti.

13.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 12.1 sub c), i poteri di amministrazione, di cui sopra, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

In tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 Codice Civile, ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 Codice Civile e al secondo comma dell'art. 2258 Codice Civile è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

ART. 14

14.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 12.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 15.1, possono essere adottate, su iniziativa di uno o più amministratori, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con indicazione della data in cui ciascuna sottoscrizione è stata apposta.

La decisione si intende assunta al momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

14.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposita documentazione scritta dalla quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società la risposta mediante apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di risposta degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La decisione si intende assunta nel momento in cui sono pervenute alla società le risposte di tutti gli amministratori, ovvero alla scadenza del termine sopra fissato per la risposta, semprechè sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi.

14.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, purchè il consiglio di amministrazione sia composto da più di due membri.

14.5 La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

14.6 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 14.5 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 14.2 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

14.7 Con la maggioranza di cui al precedente punto 14.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ART. 15

15.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Codice Civile, ovvero nel caso di cui al precedente art. 14.7, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di

Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 12.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

15.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

15.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

15.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che sussistano le medesime condizioni previste dal precedente articolo 11.4 per le riunioni dell'assemblea dei soci, che qui espressamente si richiama, e di tali condizioni dovrà darsi atto nei relativi verbali.

15.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente in forma collegiale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, purchè il consiglio di amministrazione sia composto da più di due membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

15.7 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Codice Civile e/o dal presente Statuto, le decisioni degli Amministratori, in caso di amministrazione congiunta e/o disgiunta, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli Amministratori vengono convocati dall'Amministratore più anziano e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da

verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 et 4 del presente articolo.

ART 16

16.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa, spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente (di fronte ai terzi la firma di chi fa le veci del Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo),
- ai singoli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

16.2 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

16.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati

nell'atto di nomina.

16.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17

17.1 Quale organo di controllo, i soci possono nominare un Revisore dei conti o un Collegio Sindacale.

17.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 commi 2 e 3 del Codice Civile.

17.3 In caso di nomina del Collegio Sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia a' sensi degli articoli seguenti, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 18

18.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.

18.2 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice Civile ed, inoltre, esercita il controllo contabile sulla società; in relazione a ciò dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti

nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

18.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con mezzi telematici; in tali casi si applica quanto previsto al precedente articolo 11.4 intendendosi per Presidente il Presidente del Collegio Sindacale e per segretario un sindaco effettivo.

Art. 19

19.1 In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies Codice Civile.

19.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

19.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

19.5 Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 - ter Codice Civile; si applica inoltre la disposizione di cui al-

l'art. 2409 - sexies Codice Civile.

TITOLO VII

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 20

20.1 Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge ed, eventualmente, dal presente Statuto.

20.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A/R entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

20.3 Per quanto riguarda la determinazione, anche in caso di disaccordo, della somma spettante, a titolo di rimborso della propria partecipazione, al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, commi terzo e quarto Codice Civile, precisandosi che, al fine della determinazione del valore della partecipazione, il patrimonio della società sarà stimato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

20.4 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci.

20.5 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

20.6 Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acqui-

stato efficace, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima, intendendosi il recesso esercitato nel giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Art. 21

21.1 - È escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 Codice Civile. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

21.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del precedente art. 11. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

21.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio

escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

21.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 20.3 e dell'art. 2473 Codice Civile, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO VIII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 22

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

22.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio solo nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice

Civile.

ART. 23

23.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

23.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

23.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 24

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

24.2 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le

necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'articolo 2487 Codice Civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, a' sensi dell'art. 2487 ter del Codice Civile.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Titolo V, Libro V, del Codice Civile.

TITOLO X

TITOLI DI DEBITO

ART. 25

25.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. La società può emettere titoli di debito per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

25.2 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

25.3 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve es-

sere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO XI

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 26

26.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Organo Amministrativo. Il Comitato, in qualità di organo consultivo dell'Organo Amministrativo, formula indicazioni sulle linee di attività della società, nonché suggerimenti per la conduzione tecnico scientifica della stessa.

26.2 Il Comitato Scientifico è convocato, almeno una volta l'anno, dal suo Presidente - ovvero, quando questi non sia stato ancora nominato, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche fuori dalla sede della società purché in Italia, con lettera raccomandata o fax o e-mail almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o e-mail almeno 24 ore prima della riunione, al domicilio di ciascun membro. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Alle sedute del Comitato Scientifico possono intervenire il Presidente ed i consiglieri, con facoltà di intervento nelle discussioni, ma senza diritto di voto. Il Presidente del Comita-

to Scientifico è scelto dal Comitato tra i suoi membri ed è rieleggibile. Competono al Presidente del Comitato Scientifico, oltre alla convocazione, l'accertamento della validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato, la direzione della discussione e la determinazione delle modalità di votazione. Il Presidente del Comitato Scientifico e il segretario nominato dal Comitato sottoscriveranno i verbali delle adunanze del Comitato trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato stesso.

TITOLO XII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27

27.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove si trova la sede della società. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

27.2 L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in

modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale, secondo diritto, per cui la procedura sarà quella prevista dalla legge vigente al tempo dell'arbitrato stesso.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni.

27.3 L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti.

27.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

27.5 Le modifiche del presente statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 20.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

28.1 Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

28.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-

nisti di loro fiducia purché iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Vicenza, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di due volte per esercizio sociale.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi.

L'accesso sarà consentito in orario d'ufficio al socio non amministratore e al professionista di fiducia e non potrà protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi.

Di tutti i dati, notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza i soci non amministratori, anche tramite i loro professionisti, gli stessi dovranno mantenere la massima riservatezza, pena l'esclusione dalla società, così come previsto all'art. 21.

Non potranno essere fatte copie o estratti di qualsiasi tipo dei documenti o dei libri che saranno oggetto di consultazione.

Resta salva la facoltà dell'organo amministrativo di rinviare l'accesso per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione nel termine massimo di 15

(quindici) giorni lavorativi, senza obbligo di motivazione.

28.3 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

28.4 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, si fa rinvio a quelle dettate per le società per azioni, in quanto compatibili.

F.to: Giuseppe Sbalchiero

Claudio Miotto

MARIO MISOMALO Notaio L.S.